

# *Istituto Europeo per le Politiche della Montagna*



*European Highlands Institute*

Sede Legale: Comune di Roana

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019

c.f. 84001290240 p.iva 00446400244

COPIA

Delibera n° 02

Data 12.03.2022

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventidue (2022) addì dodici (12) del mese di marzo, nella residenza dell'Unione Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni in Asiago, sede operativa dell'Istituto Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione:

Fatto l'appello dei componenti:

AZZOLINI Cesare	Rappresentante di Roana	Presidente	PRESENTE
RIGONI Diego	Rappresentante di Asiago	Vicepresidente	PRESENTE
ORO Bruno	Rappresentante di Roana	Membro	PRESENTE

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante.

Il Dott. Cesare Azzolini, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a deliberare sull'oggetto suindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TRANSAZIONE TRA IEPM c. GELMINI COSTRUZIONI SRL.**

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

### **PREMESSO CHE**

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Europeo per le Politiche della Montagna n. 9 dell'11.11.2015 è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica per la coltivazione della Cava di Bisele, alla quale ha partecipato un unico operatore, la Società Gelmini S.r.l.;
- in data 29.11.2015 la gara è stata sospesa, preso atto del volere di alcuni Sindaci dell'Altopiano, rappresentanti dei Comuni soci del Consorzio;
- negli anni successivi, Gelmini Costruzioni S.r.l. ha intimato all'Istituto di portare a termine la procedura, dapprima in data 04.07.2016 e successivamente in data 20.02.2020, prendendo visione degli atti di gara, senza tuttavia avviare alcuna iniziativa giudiziaria;
- il 09.12.2020, la Società ha notificato all'Istituto un ricorso al TAR per il Veneto, successivamente incardinato con N.R.G. 1316/2020, davanti alla sez. I del TAR, per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ente rispetto alla diffida inviata dalla stessa Società Gelmini Costruzioni in data 20.02.2020, per la condanna dell'Istituto a portare a termine la procedura di affidamento, per il connesso risarcimento del danno e per l'ottenimento dell'indennizzo per inosservanza del termine di conclusione del procedimento di gara (ai sensi dell'art. 2-bis L. 241/1990);
- nelle more del giudizio, l'Istituto, ritualmente costituito, ha accertato che la procedura oggetto del ricorso ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 69, comma 1, del R.D. del 23.5.1924, n. 827, a mente del quale l'asta va dichiarata deserta in caso di partecipazione di un unico offerente;
- l'asta in oggetto è stata quindi dichiarata deserta con verbale di gara del 19.06.2021 della Commissione e determina del Direttore n. 43 del 21.06.2021, successivamente impugnati dal ricorrente con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 18.07.2021;
- in pendenza di giudizio, le parti hanno avviato colloqui finalizzati a trovare una soluzione stragiudiziale della controversia;

**CONSIDERATO CHE**, come premesso, sono state avviate trattative per comporre in maniera bonaria la vicenda con la Società Gelmini Costruzioni S.r.l. in modo da definire la contesa attraverso un accordo transattivo, ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., che chiuda la vicenda giudiziaria ancora in attesa di giudizio definitivo ed eviti la prosecuzione della controversia;

### **DANDO ATTO CHE**

- ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., le parti, con la transazione, ovvero attraverso reciproche concessioni, fanno cessare una lite giudiziaria già cominciata o la prevengono prima che nasca;
- la transazione presuppone quindi la sussistenza di una lite in atto ed influisce su un rapporto giuridico avente carattere di incertezza, estinguendolo attraverso delle reciproche concessioni tra le parti;
- per la giurisprudenza contabile, uno degli elementi che la Pubblica Amministrazione deve considerare prima di stipulare una transazione è la convenienza economica dell'accordo in relazione all'incertezza del giudizio e tale scelta deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, congruità, prudente apprezzamento e correttezza gestionale, avendo sempre

riguardo alla cura concreta di interessi pubblici e dell'interesse dell'Istituto (*ex multis*: Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, Delib. n. 108/2018/PAR e successiva Delib. n. 65/2020/PAR).

### **CONSIDERATO ALTRESÌ**

- che la richiesta risarcitoria avanzata dalla Società Gelmini Costruzioni nel contenzioso N.R.G. 1316/2020 pendente avanti al TAR Veneto è pari a € 342.527,40 per il risarcimento del presunto danno da responsabilità precontrattuale e a ulteriori € 342.527,40 per il presunto danno da ritardo, a cui si aggiunge la richiesta di indennizzo per la pretesa inosservanza del termine di conclusione del procedimento di gara, non quantificato nel ricorso (si ricordi che, in caso di soccombenza, a tale somma complessiva si dovrebbero sommare, a carico dell'Istituto, le spese di lite);
- che l'ipotesi di accordo transattivo raggiunto tra le parti prevede che l'Istituto versi alla Società Gelmini Costruzioni esclusivamente la somma complessiva di € 26.000,00 (ventiseimila/00), a fronte della rinuncia da parte di quest'ultima al proprio ricorso introduttivo, al proprio ricorso per motivi aggiunti, a ogni domanda in essi attivate, ad ogni pretesa (anche indennitaria o risarcitoria), nonché a ogni ulteriore azione di qualsivoglia natura in ordine ai fatti di cui è causa;
- che l'Istituto si è difeso in giudizio contestando le domande di Gelmini Costruzioni in quanto ritenute inammissibili, infondate nel merito e che tale posizione potrebbe essere astrattamente sostenuta anche nel prosieguo del giudizio;
- che tuttavia, anche alla luce dell'articolata giurisprudenza in materia di conclusione del procedimento amministrativo, non è possibile escludere con certezza la possibilità di una soccombenza, perlomeno parziale, in particolare per quel che concerne le domande risarcitorie e indennitarie presentate dalla Società;
- che non appare prudente sopportare l'*alea* del giudizio, mentre appare conveniente concludere un accordo transattivo, con una controparte che si dichiara disponibile, oltre che alla rinuncia del ricorso, anche alla riduzione estremamente significativa delle sue pretese, anche rispetto al valore dell'affidamento in oggetto;

### **RITENUTO QUINDI CHE**

- persiste la necessità di definire l'attuale contenzioso in essere e sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della vertenza, al fine di evitare il rischio di un diretto aggravio di spese per l'Ente a titolo di risarcimento del danno, interessi legali e spese di contenzioso;
- risulta prudente, congruo e conveniente per l'Istituto sottoscrivere un accordo di bonaria definizione delle pendenze con Gelmini Costruzioni S.r.l.;
- appaiono sussistere tutti i presupposti enucleati dalla normativa e dalla giurisprudenza rilevante per consentire di addivenire ad una transazione;

### **ATTESO CHE**

- l'Istituto Europeo per le Politiche della Montagna, senza riconoscimento alcuno delle avversarie pretese, ma al solo fine di dirimere bonariamente il contenzioso in oggetto, è

disponibile a pagare a Gelmini Costruzioni S.r.l. la somma complessiva di € 26.000,00 (ventiseimila/00);

- Gelmini Costruzioni S.r.l. offre di rinunciare al ricorso originario, ad ogni domanda in esso attivata e al successivo ricorso per motivi aggiunti pendenti con N.R.G. 1316/2020, ad ogni pretesa (anche indennitaria o risarcitoria), nonché a ogni ulteriore azione di qualsivoglia natura in ordine ai fatti di cui è causa e intende accettare, a tacitazione di ogni suo asserito danno, l'importo offerto dall'Istituto;
- con la sottoscrizione dell'atto di transazione sopra citato e l'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 cod. civ., si intenderanno transatte tutte le vertenze anche potenziali afferenti e/o comunque connesse al ricorso N.R.G. 1316/2020 e ciascuna parte si impegnerà a porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari a far cessare e comunque a non far sorgere controversie e/o contenziosi ulteriori;

### **PROPONE**

- **Di procedere** alla sottoscrizione di un accordo transattivo nei termini indicati in premessa, che consenta di definire la controversia di cui si tratta.

### **Il Proponente**

f.to dott. Cesare Azzolini

## Il Consiglio di Amministrazione

**VISTA** la suesposta proposta di deliberazione;

**VISTI:**

- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il vigente Statuto dell'Istituto;
- Il parere di regolarità tecnico/contabile espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**CON** votazione unanime, resa nelle forme di legge

### DELIBERA

Per quanto esposto in parte narrativa, che qui si intende integralmente richiamato a farne parte integrante e sostanziale;

1. **Di procedere** alla sottoscrizione di un accordo transattivo nei termini indicati in premessa, che consenta di definire la controversia di cui si tratta;
2. **Di dare atto** che la liquidazione della somma a debito dell'Istituto avverrà, in un'unica rata, a mezzo bonifico bancario, entro trenta (30) giorni a partire dalla data del deposito della sentenza che, a seguito della rinuncia al ricorso da parte di Gelmini Costruzioni avrà dichiarato l'estinzione della Controversia;
3. **Di dare mandato** al Presidente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo oggetto del presente provvedimento, ponendo in essere tutti gli atti consequenziali alla sottoscrizione medesima;
4. **Di dare mandato** al Direttore ad impegnare la spesa con proprio provvedimento sull'apposito capitolo del bilancio del corrente esercizio finanziario.

**VISTO** l'art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Lgs. 267/2000;

Il Direttore del Consorzio dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua adozione, anche ai sensi 153 del T.U., dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.

Asiago, li 12.03.2022

Il Direttore  
f.to dott. Massimiliano Schivo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to dott. Cesare Azzolini

IL SEGRETARIO

f.to dott. Massimiliano Schivo

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio da oggi

Roana, li 12.03.2022

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

€ PUBBLICAZIONE

€ Pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi

€ DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

€ ESECUTIVITA'

€ Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il

€ Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il

f.to IL DIRETTORE